



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Servizi al Cittadino

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 23/01/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: STADIO "CAROTTI", PALAZZETTO DELLO SPORT "TRICCOLI" E POLISPORTIVO "CARDINALETTI" - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA INERENTE LA SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Servizi al Cittadino da cui risulta l'esigenza di approvare la Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. 201 del 23 dicembre 2022 comprovante la valutazione di congruità economica in merito all'affidamento in house del servizio di gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:

- Stadio comunale "Carotti"
- Palazzetto dello Sport "Triccoli"
- Polisportivo "Cardinaletti"

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: STADIO "CAROTTI", PALAZZETTO DELLO SPORT "TRICCOLI" E POLISPORTIVO "CARDINALETTI" - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA INERENTE LA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE " e che alla competente Area Servizi al Cittadino ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Servizi al Cittadino, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti reso in data.....

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

D E L I B E R A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare la Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. 201 del 23 dicembre 2022 quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), comprovante la valutazione di congruità economica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in merito all'affidamento *in house providing* alla società partecipata Jesiservizi s.r.l. del servizio di gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:
 - Stadio comunale "Carotti"
 - Palazzetto dello Sport "Triccoli"
 - Polisportivo "Cardinaletti"
3. di approvare altresì la relazione secondo lo schema tipo predisposto da ANAC, per gli affidamenti in house providing concernente la "*Motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 201 del 2022*" quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
4. di approvare lo schema di contratto di servizio quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di procedere, in conformità all'art. 17 comma 2 del d. lgs. 201/2022, con l'affidamento *in house providing* alla Jesiservizi s.r.l. del servizio di gestione degli impianti sportivi sopra riportati per la durata di anni 5 (anni) a far data dal 01/05/2025;
5. di prendere atto che il contratto di servizio tra il Comune di Jesi e la società partecipata *in house* Jesiservizi s.r.l. relativamente alla gestione del servizio di cui al punto 2, potrà essere stipulato, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17 del d. lgs. 201/2022, decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della presente deliberazione sul sito dell'ANAC;
6. di dare atto che l'ammontare del corrispettivo da erogare alla società in house Jesiservizi s.r.l. da parte del Comune è stato definito complessivamente in un massimo annuale di € 300.000,00 più Iva soggetto ad aggiornamento annuale all'indice ISTAT FOI, per un totale, su base quinquennale, di Euro 1.500.000,00 oltre IVA ed aggiornamenti ISTAT, mentre l'affidamento della gestione comporterà la corresponsione da parte della società in house Jesiservizi s.r.l. di un canone annuale di € 6.660,00 oltre Iva;
7. di dare atto altresì che gli oneri di spesa per le annualità 2025/2026/2027 pari ad € 366.000,00 IVA compresa annui relativi all'affidamento dei servizi descritti trovano copertura al capitolo 0601.13.623 del bilancio di previsione 2025-2027 e per le annualità successive, mentre il canone annuale di € 6.660,00 oltre Iva, sarà introitato al cap. 3100.03.025 delle Entrate negli esercizi dal 2025 al 2030;
8. di dare mandato al Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino di provvedere agli atti amministrativi conseguenti e necessari a dare attuazione a quanto disposto con il presente

atto, ivi compresa la predisposizione e la stipula del contratto di servizio e di provvedere senza indugio alle comunicazioni e pubblicazioni di legge;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con particolare riferimento all'art. 7, commi 1 e 2 del (Principio di auto-organizzazione amministrativa), in base al quale:

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture (...). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Visto l'art. 14 (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale) del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in forza del quale:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (...)

Visto l' art. 17 (Affidamento a società in house) del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in forza della quale:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici (...);”

Atteso che:

- con deliberazione n.151 del 29 ottobre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento alla Società in house Jesiservizi s.r.l. della gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:

- Stadio Comunale "Pacifico Carotti"
- Palazzetto dello Sport "Ezio Triccoli"
- Polisportivo "Gabriele Cardinaletti"

- con il medesimo provvedimento, è stato conferito mandato agli Uffici per dare corso all'attività istruttoria propedeutica all'adozione della delibera prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201;

- con deliberazione consiliare n.190 del 17/12/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 contenente l'esplicita conferma dell'indirizzo per l'affidamento in house dei suddetti impianti sportivi;

- con nota prot. 86520 in data 31/12/2024 la Società Jesiservizi ha presentato la proposta economica per l'affidamento in house della gestione del complesso sportivo Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli, Polisportivo Cardinaletti e Stadio Carotti;

Considerato che ai fini dell'affidamento *in house* è necessario preventivamente:

- redigere e pubblicare la relazione di cui al citato art. 14, comma 3, del D. Lgs. 201/2022;
- redigere, secondo lo schema redatto da ANAC, una relazione che dia riscontro della motivazione qualificata per l'affidamento prescelto;
- predisporre il contratto di servizio che stabilisca tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso;

Atteso che, relativamente alla proposta di affidamento presentata dalla società Jesiservizi, l'Area Servizi al Cittadino, con il supporto dell'Area Risorse Finanziarie, ha predisposto la Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, contenente la valutazione di congruità economica, anche con riferimento al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche (allegato 1);

Preso atto che, in base alle considerazioni svolte nella citata Relazione, Jesiservizi s.r.l. si è rivelato il soggetto in possesso di caratteristiche confacenti alla gestione dei suddetti impianti sportivi comunali tenuto conto dell'attuale situazione degli stessi, dell'esperienza già maturata nella conduzione dello Stadio "Carotti" a partire dall'anno 2021, nonché degli obiettivi settoriali del Comune.

Evidenziato che:

- l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 dispone che gli atti di affidamento e il contratto di servizio siano pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC, non essendo consentito procedere alla stipula del contratto di servizio prima del decorso dei termini di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Autorità;
- il medesimo Decreto Legislativo n. 201/2022, all'articolo 19 primo comma, prevede che *"Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni"*;

Considerato che dalla Relazione si evince la sussistenza delle ragioni che rendono la forma di gestione prescelta più vantaggiosa rispetto al ricorso al mercato, sia sotto il profilo

dei benefici per la collettività che in riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e accessibilità;

Rilevato pertanto che:

- risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa ed è accertata la convenienza economica della modalità di affidamento prescelta;
- è necessario, per il passaggio alle successive fasi amministrative dell'affidamento in house, procedere all'approvazione della *Relazione ex art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022* (allegato 1) e dello schema di "*Motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 201 del 2022*" (allegato 2) quale presupposto indispensabile per operare mediante affidamento diretto ai sensi degli articoli 14 e 17 del medesimo Decreto Legislativo;

Verificato che, alla luce dell'attività istruttoria eseguita, l'ammontare del corrispettivo da erogare alla società Jesiservizi s.r.l. da parte dell'ente viene definito complessivamente in un importo massimo annuale di € 300.000,00 più IVA, soggetto ad aggiornamento annuale all'indice ISTAT FOI, per un totale, su base quinquennale, di Euro 1.500.000,00 oltre IVA ed aggiornamenti ISTAT;

Dato atto che gli oneri di spesa per le singole annualità 2025/2026/2027 pari a € 366.000,00, IVA compresa, soggetti ad adeguamento ISTAT, troveranno copertura al capitolo 0601.13.623 del bilancio di previsione 2025-2027 e per le annualità successive;

Evidenziato che la proposta della Società Jesiservizi riguarda specificamente la gestione ordinaria degli impianti sportivi in questione. Risultano esclusi - ancorché sommariamente elencati - gli investimenti e gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture oggetto di affidamento (rif. nota prot.86520 in data 31/12/2024);

Atteso che la quantificazione degli importi destinati agli investimenti e le relative modalità di realizzazione, saranno oggetto di separate valutazioni, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili;

Rammentato che con deliberazione consiliare n. 93 del 15 giugno 2023, il Consiglio Comunale ha formulato un indirizzo all'Amministrazione Comunale per procedere al rinnovo dell'illuminazione degli impianti sportivi cittadini, al fine di dotarli delle "*migliori tecnologie possibili per il risparmio energetico*";

Verificata, in tal senso, la priorità cronologica di un intervento sul sistema di illuminazione del Palazzetto dello Sport, con il duplice obiettivo di garantire la regolare fruibilità dell'impianto a fini agonistici e la contestuale riduzione dei costi di gestione dell'impianto;

Rilevato che, l'esperienza quinquennale maturata dalla Società nella progettazione, realizzazione e gestione dell'illuminazione pubblica potrà essere opportunamente valutata per la realizzazione di interventi di efficientamento sugli impianti in questione;

Rilevato, infine, che l'affidamento in concessione degli impianti comporterà la corresponsione da parte della società in house Jesiservizi s.r.l. di un canone annuale di € 6.660,00 oltre Iva, da introitare al cap. 3100.03.025 delle Entrate negli esercizi dal 2025 al 2030;

TUTTO CIO' PREMESSO SI PROPONE DI APPROVARE

IL SEGUENTE DELIBERATO:

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare la Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. 201 del 23 dicembre 2022 quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), comprovante la valutazione di congruità economica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in merito all'affidamento *in house providing* alla società partecipata Jesiservizi s.r.l. del servizio di gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:
 - Stadio comunale "Carotti"
 - Palazzetto dello Sport "Triccoli"
 - Polisportivo "Cardinaletti"
3. di approvare altresì la relazione secondo lo schema tipo predisposto da ANAC, per gli affidamenti in house providing concernente la "*Motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 201 del 2022*" quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
4. di approvare lo schema di contratto di servizio quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di procedere, in conformità all'art. 17 comma 2 del d. lgs. 201/2022, con l'affidamento *in house providing* alla Jesiservizi s.r.l. del servizio di gestione degli impianti sportivi sopra riportati per la durata di anni 5 (anni) a far data dal 01/05/2025;
5. di prendere atto che il contratto di servizio tra il Comune di Jesi e la società partecipata *in house* Jesiservizi s.r.l. relativamente alla gestione del servizio di cui al punto 2, potrà essere stipulato, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17 del d. lgs. 201/2022, decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della presente deliberazione sul sito dell'ANAC;
6. di dare atto che l'ammontare del corrispettivo da erogare alla società in house Jesiservizi s.r.l. da parte del Comune è stato definito complessivamente in un massimo annuale di € 300.000,00 più Iva soggetto ad aggiornamento annuale all'indice ISTAT FOI, per un totale, su base quinquennale, di Euro 1.500.000,00 oltre IVA ed aggiornamenti ISTAT, mentre l'affidamento della gestione comporterà la corresponsione da parte della società in house Jesiservizi s.r.l. di un canone annuale di € 6.660,00 oltre Iva;
7. di dare atto altresì che gli oneri di spesa per le annualità 2025/2026/2027 pari ad € 366.000,00 IVA compresa annui relativi all'affidamento dei servizi descritti trovano copertura al capitolo 0601.13.623 del bilancio di previsione 2025-2027 e per le annualità successive, mentre il canone annuale di € 6.660,00 oltre Iva, sarà introitato al cap. 3100.03.025 delle Entrate negli esercizi dal 2025 al 2030; ;
8. di dare mandato al Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino di provvedere agli atti amministrativi conseguenti e necessari a dare attuazione a quanto disposto con il presente atto, ivi compresa la predisposizione e la stipula del contratto di servizio e di provvedere senza indugio alle comunicazioni e pubblicazioni di legge;
9. si richiede l'immediata eseguibilità.

Il Dirigente
Mauro Torelli
(Atto firmato digitalmente)